

data di entrata in vigore del presente provvedimento, non siano stati ancora ultimati gli accertamenti istruttori da parte della Cassa per il Mezzogiorno.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, in deroga all'articolo 73 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e sulla base della istruttoria definitiva degli istituti di credito, ad anticipare, fino alla misura del 50 per cento, il contributo in conto capitale di cui all'articolo 69 del predetto testo unico alle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a dieci miliardi di lire, localizzate nelle aree — colpite dagli eventi sismici degli anni 1980-1982 o caratterizzate dai rilevanti fenomeni di disoccupazione o di mano d'opera in cassa integrazione anche derivanti da processi di ristrutturazione — indicate dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Per le imprese che realizzino o raggiungano investimenti fissi compresi fra i dieci ed i trenta miliardi di lire, l'anticipazione di cui al precedente comma è corrisposta fino al 50 per cento per i primi 10 miliardi di lire e fino al 25 per cento per la parte eccedente tale importo di dieci miliardi.

L'anticipazione è concessa a richiesta dell'impresa, sempre che siano stati avviati i lavori per la realizzazione della iniziativa e che tali lavori abbiano raggiunto un avanzamento non inferiore al 20 per cento dell'investimento fisso oggetto della domanda, comprovato da una specifica perizia giurata.

Contestualmente alla richiesta di anticipazione l'operatore deve sottoscrivere specifico atto d'obbligo di restituire l'intera anticipazione, oltre agli interessi calcolati al tasso di riferimento di cui all'articolo 64 del richiamato testo unico, vigente al momento della restituzione, maggiorato di cinque punti, qualora gli impianti e le opere ammesse a contributo non vengano collaudati con esito positivo.

Il limite di investimenti fissi di cui al secondo comma dell'articolo 69 del medesimo testo unico è elevato da 200 a 500 milioni di lire.

Salve le disposizioni vigenti, alla esecuzione delle opere di competenza della Cassa per il Mezzogiorno possono applicarsi altresì le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 14 marzo 1981, n. 219.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

Ai fini di cui al precedente articolo 1 e per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno è autorizzato, a favore della Cassa medesima, l'apporto di lire 980 miliardi per l'esercizio 1982, comprensivo della quota destinata alle spese di cui al secondo comma dell'articolo 24 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni, in eccedenza alle proprie dotazioni finanziarie ed entro il termine del 31 dicembre 1982, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo di lire 3.000 miliardi da destinare per lire 1.000 miliardi alla realizzazione di progetti speciali, di infrastrutture industriali e alla concessione di incentivi industriali, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, e per lire 2.000 miliardi ai maggiori oneri per la realizzazione dei programmi già approvati.

Il predetto importo di lire 3.000 miliardi è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a decorrere dall'anno finanziario 1983, in conto

dei fondi che saranno assegnati all'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il periodo 1983-1991. Lo stanziamento da iscriverne nell'anno finanziario 1983 è determinato in lire 1.000 miliardi.

La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, nei limiti dell'assegnazione di cui ai precedenti commi, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di intervento, può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti, il cui onere, per capitale ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato, mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei prestiti sarà portato a scampo della assegnazione di cui al precedente primo comma.

All'onere previsto dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI — SIGNORILE —
ANDREATTA — LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1982
Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 18

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1982, n. 390.

Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disciplinare le funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Qualora alla data del 1° luglio 1982 le unità sanitarie locali non abbiano iniziato l'esercizio effettivo delle funzioni dell'ANCC, dell'ENPI e degli organi del Mini-

stero del lavoro e della previdenza sociale, loro trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833; il prefetto, con proprio decreto, nomina un commissario, il quale esercita, nel territorio della provincia, i compiti già svolti dai predetti enti ed organi, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 gennaio 1982, n. 10, convertito nella legge 23 marzo 1982, n. 97.

Il commissario di cui al precedente comma cessa, con decreto del prefetto, dalle sue funzioni al momento in cui le unità sanitarie locali inizieranno l'effettivo esercizio delle funzioni loro trasferite e comunque entro il 31 dicembre 1982.

Fino alla data del 31 dicembre 1982 le regioni possono chiedere ai commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC l'effettuazione di attività connesse all'esercizio, da parte delle unità sanitarie locali, delle funzioni di cui ai precedenti comma, assumendone gli oneri a carico degli stanziamenti alle regioni assegnati sul fondo sanitario nazionale.

Fermo il disposto di cui al primo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1982, riguardo ai beni mobili ed immobili ed alle attrezzature dell'ENPI e dell'ANCC, salvo quelli necessari per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma del successivo articolo 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441.

Art. 2.

Ferme le competenze attribuite o trasferite alle unità sanitarie locali dagli articoli 19, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è attribuita, a decorrere dal 1° luglio 1982, all'ISPESL la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali, nonché il controllo di conformità dei prodotti industriali di serie al tipo omologato.

Per omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché anche ai fini della qualità dei prodotti.

Con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale possono essere autorizzati all'esercizio delle funzioni di cui al precedente primo comma anche laboratori pubblici o privati riconosciuti idonei, nonché l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici limitatamente alla conformità dei prodotti di serie.

Le procedure e le modalità amministrative e tecniche, le specifiche tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentito l'ISPESL.

Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma precedente, l'ISPESL opera alla stregua delle procedure e tariffe vigenti presso le amministrazioni attualmente competenti.

L'omologazione di impianti ed apparecchiature ai fini del contenimento dei consumi energetici e dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili resta disciplinata dall'articolo 22 della legge 29 maggio 1982, n. 308. Restano ferme anche le competenze in materia di omologazione di materiali, impianti, apparecchiature e dispositivi ai fini anticendi attribuite dalle leggi vigenti al Ministero dell'interno.

Art. 3.

I provvedimenti di cui agli articoli 17 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, riguardo al personale ed ai beni dell'ANCC e dell'ENPI sono adottati di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto anche delle competenze attribuite all'ISPESL ai sensi del precedente articolo 2.

In attesa che l'ISPESL inizi ad esercitare le competenze attribuite dal precedente articolo 2, i commissari liquidatori dell'ANCC e dell'ENPI possono essere autorizzati, con decreto interministeriale dei Ministri della industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentito l'ISPESL, ad esercitare sino al 31 dicembre 1982 le funzioni omologative già loro spettanti ai sensi delle rispettive competenze istituzionali, nonché adempimenti di gestione di competenza dell'ISPESL, all'uopo avvalendosi di personale compreso nel contingente da assegnare all'ISPESL ai sensi del precedente comma, ovvero, in via provvisoria, di personale compreso nel contingente da assegnare alle unità sanitarie locali, e ponendo altresì gli oneri finanziari, a carico delle rispettive gestioni, cui continueranno ad affluire, per l'anno 1982, i proventi delle attività svolte. L'ISPESL provvederà a rimborsare gli oneri stessi sullo stanziamento di cui al cap. 6000 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Art. 4.

L'ISPESL, limitatamente all'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2, primo comma, è sottoposto alla vigilanza dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.

I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale possono, su conforme parere del comitato amministrativo dell'ISPESL, istituire, con decreto interministeriale, di concerto con il Ministro del tesoro, dipartimenti periferici dell'Istituto in ragione della dislocazione territoriale, della densità e del rilievo economico e produttivo delle imprese industriali utenti della attività omologativa. Ad integrazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619 è istituito un dipartimento autonomo per l'esercizio delle attività di omologazione di cui al precedente articolo 2, primo comma.

Il comitato amministrativo dell'ISPESL di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, è integrato dai seguenti componenti:

un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali, designati dai rispettivi Ministri;

tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, tra cui quelle delle aziende a partecipazione statale.

Il comitato esecutivo dell'ISPEL di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, è integrato dai membri del comitato amministrativo rappresentanti, rispettivamente, il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro e il Ministero delle partecipazioni statali, nonché da due dei rappresentanti delle associazioni imprenditoriali.

Il comitato tecnico-scientifico dell'ISPEL, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, è integrato dai seguenti componenti:

- un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- un esperto designato dall'ENEL;
- un esperto designato dall'ENI;
- un esperto designato dall'IRI.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA —
ALTISSIMO — DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1982
Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1982, n. 391.

Fusione della Corporazione dei piloti del porto di Messina e della Corporazione dei piloti del porto di Reggio Calabria nella « Corporazione dei piloti dello Stretto di Messina ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 86 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 1 del regio decreto 29 aprile 1926, n. 778, che approva il regolamento generale per il servizio di pilotaggio nei porti dello Stato;

Vista la tabella A unita al prefato regolamento che dichiara costituita, tra le altre, la Corporazione dei piloti del porto di Messina;

Visto il proprio decreto 28 marzo 1953, n. 369, che istituisce, tra le altre, la Corporazione dei piloti del porto di Reggio Calabria;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1977, che classifica la Corporazione dei piloti di Messina nella prima categoria e quella di Reggio Calabria nella seconda;

Ritenuta la necessità di unificare, per un migliore assetto del servizio, le suddette corporazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

A modifica della tabella dei corpi dei piloti costituita allegato A al regio decreto 29 aprile 1926, n. 778, sul regolamento generale per il servizio di pilotaggio nei porti dello Stato, la Corporazione dei piloti del

porto di Messina e la Corporazione dei piloti del porto di Reggio Calabria sono unificate nell'unica corporazione che assume la denominazione di « Corporazione dei piloti dello Stretto di Messina » cui è attribuita la prima categoria.

Art. 2.

La Corporazione dei piloti dello Stretto di Messina assume i diritti, gli obblighi ed il substrato patrimoniale delle corporazioni estinte.

Art. 3.

La vigilanza dell'autorità marittima sulla corporazione dei piloti di cui all'art. 1 è esercitata secondo le modalità previste dall'art. 98, ultimo comma, del regolamento marittimo, come sostituito con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 952.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1982

PERTINI

MANNINO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1982
Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 13

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 giugno 1982.

Istituzione di un nuovo tipo di carta bollata per atti civili del valore di L. 3.000.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1979, n. 351, recante la determinazione delle caratteristiche tecniche della carta bollata per gli atti civili da L. 2.000;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, — concernente l'adozione di misure fiscali urgenti, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52 — con cui l'imposta fissa di bollo per gli atti e scritti indicati nella tariffa, parte 1^a, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per i quali è previsto l'impiego esclusivo della carta bollata o quello alternativo della carta bollata, delle marche o del bollo a punzone, viene elevata da L. 2.000 a L. 3.000;

Considerato che in esecuzione della predetta legge n. 52 del 1982 occorre istituire un nuovo tipo di carta bollata da L. 3.000;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un nuovo tipo di carta bollata per atti civili del valore di L. 3000 (tremila).

Detta carta bollata è costituita da un foglio di carta bianca, liscia, filigranata, delle dimensioni di mm 297 x 420 che, piegato, forma quattro facciate del formato di mm 210 x 297.